

LA RETTRICE

Visto il D.R. del 28 luglio 2021 n. 6439/21 con il quale, in applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente, sono state fornite disposizioni sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e curriculari in Ateneo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021.

Ricordato che in tale decreto è espressa l'esigenza di un recupero graduale alla didattica in presenza così come richiamato dalla nota del MUR prot. n. 8329 del 23 giugno 2021 con la quale si invitano gli Atenei a predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività di cui all'art. 3 del DL n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).

Visto il DL 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che introduce l'obbligo per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l'attività scolastica e didattica in presenza, mentre per le Università sottolinea ulteriormente la necessità di garantire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari.

Preso atto che la predetta necessità è stata ribadita con forza dal MUR che, con circolare del 7 agosto, ha richiamato gli atenei all'obbligo di contemperare l'esigenza del ritorno alle attività in presenza con l'adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal DL n. 111/21.

Viste le regole di sicurezza richiamate dal legislatore nazionale, alcune già note - come l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5°) – altre, come l'obbligo di possesso della "certificazione verde Covid 19", assolutamente innovative e di significativa incidenza sull'organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quindi quelle didattiche e curriculari.

Ricordato inoltre l'applicazione delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal DL 22 aprile 2021, n. 52, come in particolare l'art. 23 c. 2 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Considerato che nell'organizzazione delle attività si dovrà tenere conto dell'uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche e del posizionamento delle postazioni con occupazione a "scacchiera" ed osservando un adeguato distanziamento così come previsto dai protocolli di sicurezza vigenti.

Considerato che in ogni aula è stata predisposta opportuna segnaletica per indicare gli spazi di entrata e di uscita, le regole da seguire in aula e quali sedute siano utilizzabili in base alla capienza prevista.

Preso atto che in caso di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti in ordine all'occupabilità delle aule si procederà a integrare e/o ridefinire la segnaletica di cui sopra e ad effettuare ogni intervento necessario.

Considerate le disposizioni in materia di sicurezza già adottate dall'Ateneo e gli eventuali aggiornamenti delle stesse che verranno posti in essere in applicazione delle nuove misure di sicurezza introdotte dal DL 111/21.

Considerato che ai sensi della normativa vigente l'obbligo di possesso della "certificazione verde Covid 19" è previsto:

- Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza;
- Per tutto il personale scolastico e universitario, ivi inclusi assegnisti, borsisti, professori a contratto, visiting professor e collaboratori esterni - (tra cui rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche i soggetti che frequentano le strutture dell'Ateneo in applicazione di convenzioni, contratti o accordi con l'Ateneo);
- Per tutti gli studenti – ivi compresi dottorandi, tirocinanti, tesisti, laureati frequentatori;
- con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute.

Considerato che sul portale del Ministero della Salute al link <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto> sono rinvenibili informazioni utili per le modalità di ingresso per soggetti provenienti da paesi extraUE e per la verifica dei certificati.

Precisato che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 comporta, così come previsto dalla normativa vigente, che "...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21).

Precisato altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde Covid 19 saranno effettuate secondo quanto previsto da normativa vigente; tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo

cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde covid-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma.

Ricordato che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 è sanzionato dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Richiamato l'art. 1 comma 8 del DL 111/21, nella parte in cui prevede che tutte le attività di gestione e verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 debbano avvenire "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Richiamato altresì il DL 23 luglio 2021 n. 105 in particolare l'art. 3 che ha integrato il DL 2 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) prevedendo l'accesso in zona bianca ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in caso di convegni e congressi.

Vista la necessità di assumere quanto prima possibile decisioni univoche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, consentano di programmare idoneamente e in tempo utile le attività didattiche relative al primo semestre del prossimo anno accademico 2021/2022.

Preso atto che in presenza di eventuali nuovi ulteriori disposizioni normative in materia si procederà ad integrare il presente decreto e/o a fornire adeguate linee guida a supporto o FAQ, pubblicate alla pagina <https://www.unimib.it/ateneo/covid-19/provvedimenti-amministrativi-covid-19> ;

Preso atto che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell'Area della Formazione e Servizi agli studenti che ne attesta la regolarità e la legittimità.

DECRETA

Di adottare le seguenti scelte organizzative fatto salvo il mantenimento delle regole e delle disposizioni già contenute nel D.R. n. 6439 del 28 luglio 2021.

Articolo 1

Lezioni, laboratori didattici, attività pratiche e di campo per i corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico

1. Le lezioni e le altre attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in presenza, secondo quanto già previsto con D.R. 6439 del 28 luglio 2021.

2. Le lezioni in presenza saranno accessibili ai soli studenti in possesso di certificazione verde Covid-19. Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, oppure

per avvenuta guarigione da covid -19. Per informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito alla pagina <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Articolo 2

Sedute di laurea

1. Sono ripristinate le ordinarie modalità di svolgimento della prova finale, che si svolgeranno secondo le disposizioni previste dal manifesto degli studi. Gli esami di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico si svolgeranno tutti in presenza.
2. E' richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde Covid-19, con le medesime modalità previste all'art. 1.
3. È ammessa, con limitazioni, la partecipazione del pubblico. Il numero di partecipanti sarà determinato in seguito, anche in accordo con le indicazioni da parte delle autorità competenti. Verrà comunque garantita la possibilità di visione in streaming della seduta di laurea.
4. Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle sedute di laurea, le Commissioni seguono il protocollo sulla sicurezza pubblicato alla pagina <https://www.unimib.it/news/discussione-della-tesi-presenza-leggi-tutte-informazioni-utili>.

Articolo 3

Esami di profitto dei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico

1. Gli esami di profitto dei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico sono svolti in presenza.
2. E' richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde Covid-19, con le medesime modalità previste all'art. 1.
3. Per regolare i flussi di studenti, gli esami orali dovranno essere organizzati suddividendo gli studenti in gruppi, prevedendo la convocazione ad orari scaglionati in funzione della capienza dell'aula assegnata.
4. Possono essere concesse deroghe per lo svolgimento degli esami da remoto solo per gli studenti che si trovano in una delle condizioni già previste dal D.R. n. 6439/21.

Articolo 4

Attività di preparazione della tesi di laurea, di tirocini e stage e dei dottorati di ricerca

1. Le attività di cui al presente articolo possono svolgersi accedendo all'Ateneo nel rispetto delle linee guida già adottate dall'Ateneo e con il possesso obbligatorio della certificazione verde Covid-19.
- 2 Le attività di preparazione della tesi di laurea e di svolgimento di tirocini e stage che si svolgono all'esterno dell'Ateneo proseguono secondo le indicazioni dell'ente o dell'organizzazione ospitante anche in modalità smart working.

Articolo 5

Lezioni e attività didattiche di Master e Corsi di Perfezionamento

1. Le lezioni e le attività didattiche concernenti Master e Corsi di Alta Formazione si svolgono in presenza (nel rispetto delle linee guida già adottate dall'Ateneo) in modalità mista o da remoto

secondo le esigenze didattiche e organizzative di ciascun corso. Per le attività didattiche in presenza è obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19.

Articolo 6

Servizi della biblioteca e spazi di studio

1. L'accesso alle biblioteche di Ateneo e agli spazi studi procede secondo quanto già previsto dal D.R. n. 6439/21 del 28/07/2021. Per l'accesso all'Ateneo è obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19.

Articolo 7

Mobilità attinente allo svolgimento delle attività didattiche

1. La mobilità internazionale incoming e outgoing, per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, ivi compreso l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Articolo 8

Mense e residenze universitarie

1. Per accedere alle mense e residenze universitarie, in applicazione alla normativa vigente, è previsto l'obbligo della certificazione verde Covid- 19.

Articolo 9

Collaborazioni studentesche

1. E' consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche. Per lo svolgimento di tali attività è obbligatorio il possesso della certificazione verde covid-19. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo smart-working, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

Articolo 10

Personale docente, tecnico amministrativo

1. A partire dal 1 settembre prossimo tutto il personale strutturato dell'Ateneo, docente e tecnico amministrativo, è tenuto a possedere la certificazione verde Covid 19. Tale obbligo è richiesto anche per il personale non strutturato che a vario titolo collabori con l'Ateneo, frequentandone le strutture. Si ribadisce che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, ma a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore o per avvenuta guarigione da covid-19. Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/> .

2. Il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 comporta, ai sensi di legge, che "...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21).

3. Le modalità specifiche di verifica del possesso della certificazione covid-19 saranno oggetto di un DPCM di prossima uscita. Qualora l'emissione del decreto non dovesse intervenire

tempestivamente, verranno in ogni caso fornite dall'Ateneo proprie indicazioni organizzative ed operative sulla pagina del sito <https://www.unimib.it/ateneo/covid-19/provvedimenti-amministrativi-covid-19>.

Articolo 11

Convegni e Congressi e Summer School

- 1 Per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e per lo svolgimento delle Summer School, in applicazione alle regole interne all'Ateneo è previsto l'obbligo della certificazione verde Covid-19.
2. Per eventi organizzati all'interno degli spazi dell'ateneo, anche i partecipanti esterni dovranno obbligatoriamente essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

Articolo 12


Vigenza

1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 settembre e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2. Ai sensi di legge, eventuali frodi o abusi in relazione all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione comporterà inevitabilmente l'obbligo di segnalazione alle competenti Autorità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005)



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 56BF295C0A6ADE244EFEFF87D59EA158B4CD1AD3C8E39B4C60E7C89C398861EA

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARCO EMILIO ORLANDI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0098442/21
Data Protocollo 25/08/2021
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Resp. Procedimento CAPO AREA FORM
Repertorio Progressivo 6850/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO VBFLQ-54716

PASSWORD 7vxLQ

DATA SCADENZA 25-08-2022